SCHEMA DI CONVENZIONE

L.R. 31.12.2012, n. 55

art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

	arch. Talieh Noori Mohammad nato a Teheran (Iran) il 22/08/1956, domiciliato presso la residenza municipale del comune di Chioggia (VE) in Corso del Popolo n. 1193 P.IVA 00621100270, il quale agisce per nome e per conto del Comune, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 in quanto nominato dirigente del settore a ciò designato con decreto sindacale n. 8 del 2013; il sig. Boscolo Gionni nato a Piove di Sacco (PD) il 20/02/1972, residente a Chioggia (VE) in via G.
	da Verazzano n. 159, in qualità di Amministratore pro-tempore della ditta CRAME a.r.l. con sede legale in Chioggia, via G. Poli, 67 P.IVA 00228200275, in seguito denominato nel presente atto "soggetto attuatore";
PREMESSO	
	che il soggetto attuatore di cui sopra, ha presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale, pervenuta il 12/08/2013 prot. 34678, volta ad ottenere la costruzione di un manufatto adibito a deposito e alla raccolta degli scarti di lavorazione, relativo ad un'attività di lavorazione molluschi, ai sensi dell'art. 3, L. R. 55/2012, nei terreni di proprietà della ditta CRAME a.r.l., siti in Chioggia, via G. Poli, 67, distinti al N.C.E.U. con il mappale 8221 e 814 sub. 7 parte, che il soggetto attuatore ha richiesto l'intervento in quanto deve dotare l'azienda, attualmente priva,
	di un deposito per imballaggi e di una zona di raccolta degli scarti di lavorazione formati perlopiù dai derivati della lavorazione dei mitili e dei molluschi eduli, conchiglie e derivati della depurazione in genere;
-	che il soggetto attuatore ha presentato il relativo progetto urbanistico-edilizio in conformità alle prescrizioni della normativa vigente;
	che a seguito dell'esito favorevole espresso in sede di istruttoria del 21/11/2013, il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga allo strumento urbanistico vigente;

- sostanziale della stessa:

 1. Relazione tecnica
 - 2. Documentazione fotografica

L'anno del mese di.

TRA i signori:

- 3. Tavola n. 1: Estratti progetto speciale, PRG, ripresa aerea ed estratto di mappa
- 4. Tavola n. 2 STATO DI FATTO: Pianta piano terra, primo e copertura Sezione A-A, B-B Prospetti est, ovest, nord e sud

che a tale fine si allegano alla presente Convenzione i seguenti documenti che sono parte integrante e

- 5. Tavola n. 3 STATO DI PROGETTO: Edificio esistente: Pianta piano terra, primo e copertura, sezione A-A, B-B, prospetti est, ovest, nord e sud. Nuovo manufatto: Pianta piano terra e copertura, sezione B-B, C-C, prospetti est, ovest, nord e sud
- 6. Tavola n. 4 STATO DI PROGETTO: Schema fognature
- 7. Tavola n. 5 STATO DI PROGETTO: Tavola comparativa Legge 13/89
- 8. Tavola n. 6 STATO DI PROGETTO: Tabella dati progettuali Planimetria standard Foto
- 9. Tavola n. 7 Estratti PTCP, PTRC
- che il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

art. 2 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

L'attuazione dell'intervento, di cui alle premesse, è soggetta alle norme della presente Convenzione, alla relazione tecnica ed elaborati allegati.

art. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione, da realizzare a regola d'arte ed in modo da garantirne il corretto funzionamento dei relativi impianti, riguardano specificatamente:

- realizzazione di mq 245,00 di parcheggi;
- realizzazione di mq 225,72 di area verde;

art. 4 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti attuatori non andrà a scomputo degli oneri che verranno regolarmente versati al comune . Gli importo degli oneri di urbanizzazione ammontano:

- oneri di urbanizzazione primaria: € 577,95;
- oneri di urbanizzazione secondaria: € 462,49;
- trattamento e smaltimento rifiuti e sistemazione ambientale: € 98,80;
- costo di costruzione: non dovuto

art. 5 - AREE PER STANDARDS ED URBANIZZAZIONI

I soggetti attuatori con la presente Convenzione si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione e a standard di cui al precedente articolo 3 che rimangono di proprietà privata.

art.6 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di **anni 2 (due)** decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Trascorso tale termine il soggetto attuatore si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.

Il soggetto attuatore dovrà dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.

In caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

art. 8 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.

l soggetti attuatori trascrivono il presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte.

art. 9 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

art. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie non componibili in via amichevole, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Venezia.

art. 11 - TEMPI

I tempi previsti per la realizzazione dell'intervento sono quelli previsti dall'atto abilitativo e precisamente:

- i lavori dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio del permesso di costruire e terminati entro i tre anni dalla data di inizio lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.